III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ISGRÒ, STORTI, BUTTÈ, SCALIA, SINESIO, BERSANI, ZANIBELLI, CAPPUGI, ARMATO, ALBA, DONAT-CATTIN, SABATINI, CASATI, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, TOROS, CARRA, MAROTTA VINCENZO, RESTIVO, BUZZI, CENGARLE, COLASANTO, RUSSO SPENA, GORRIERI, PAVAN, BERRY, MISASI, COLLESELLI, GIOIA, FRUNZIO, REPOSSI, GERBINO, BALDELLI, COLLEONI, RAMPA, GITTI, VALIANTE

Presentata il 3 marzo 1961

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle Regioni autonome a statuto speciale

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si vuole estendere alle elezioni dei Consigli e delle Assemblee delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige le facilitazioni di viaggio previste dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il testo unico testé citato prevede infatti all'articolo 16 la riduzione del 70 per cento sul costo del biglietto delle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti e all'articolo 117 il diritto, per gli emigranti per motivi di lavoro al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

I motivi che giustificano l'approvazione della presente proposta di legge sono di contenuto e di metodo.

Vogliamo riferirci non soltanto alle possibilità di garantire agli elettori meno abbienti costretti ad allontanarsi dai paesi di residenza per vitali esigenze di lavoro la possibilità di esercitare il loro diritto di voto ma anche al significato politico che queste consultazioni assumono. Tra i problemi di metodo la possibilità di colmare una grave lacuna legislativa e di risolvere quindi organicamente il problema: tanto più significativo nell'oggi di fronte all'espansione dei movimenti migratori all'interno del Paese e verso l'estero.

Per quanto concerne l'onere finanziario derivante dalla presente proposta di legge per l'esercizio 1960-61, presumibilmente, in occasione delle elezioni regionali della Sardegna esso si aggirerà intorno ai 35 milioni di lire per le ferrovie dello Stato, da rimborsare in base alla legge n. 1155 del 1957 all'Amministrazione ferroviaria a carico del capitolo 44 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per il tratto marittimo per e dalla Sardegna all'onere si farà fronte invece a carico del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni regionali della Sardegna, della Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna le facilitazioni di viaggio di cui ai citati articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si riferiscono anche ai trasporti marittimi per e dalla Sardegna.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'onere per il tratto marittimo per e dalla Sardegna si farà carico al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1960-61 e al capitolo ad esso corrispondente per gli esercizi successivi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.